

Rag. Franco Falardi  
Dott.ssa Paola Falardi  
Dott. Francesco Falardi  
Consulenza del lavoro: Luca Falardi

Dott. Marcello Violani  
Rag. Angela Gambirasio  
Rag. Andrea Lozza

Rag. Silvia Colleoni  
Segreteria: Denise Colleoni

Bergamo, 05/02/2019

## FEBBRAIO 2019 – IL SALDO / STRALCIO DEI DEBITI

con la collaborazione del Centro Studi SEAC

### ULTIME NOVITÀ FISCALI

<b>Bonus cultura 18enni</b>	È stato pubblicato il Decreto che modifica le modalità operative del “bonus cultura” per i 18enni residenti in Italia. In particolare: – i beneficiari (soggetti che hanno compiuto 18 anni nel 2018) devono registrarsi sulla piattaforma informatica dedicata ( <a href="http://www.18app.italia.it">www.18app.italia.it</a> ) dal 7.1 al 30.6.2019 e possono utilizzare lo stesso fino al 31.12.2019; – a favore dei soggetti presso cui è possibile utilizzare il suddetto bonus è riconosciuto un credito di pari importo “incassabile” tramite l’emissione di una fattura elettronica.
<b>DPCM 7.12.2018, n. 138</b>	
<b>Fatture elettroniche e imposta di bollo</b>	È stato pubblicato il Decreto che stabilisce le nuove modalità di versamento dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche. In particolare ora è disposto che il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre è effettuato entro il giorno 20 del mese successivo. A tal fine l’Agenzia delle Entrate rende noto l’ammontare dovuto con una specifica comunicazione nell’area riservata del proprio sito Internet. Il pagamento può essere effettuato con addebito diretto sul c/c bancario o postale ovvero con un mod. F24 precompilato.
<b>Decreto MEF 28.12.2018</b>	
<b>Prezzo di cessione “incongruo”</b>	È legittimo l’accertamento per il recupero dell’IVA qualora il prezzo di cessione di un bene risulti inferiore a quello di mercato. L’acquirente, al fine di evitare la responsabilità solidale con il cedente per l’IVA non corrisposta, può dimostrare la plausibilità del minor corrispettivo in quanto il prezzo è analogo a quello costantemente pattuito nelle precedenti transazioni con il medesimo cedente ovvero altri operatori praticano quel prezzo o prezzi simili.
<b>Sentenza Corte Cassazione 16.1.2019, n. 877</b>	
<b>Elenchi split payment 2019</b>	Sono stati pubblicati gli elenchi per il 2019 dei soggetti interessati all’applicazione dello split payment. In particolare: – sono disponibili 6 elenchi (come per il 2018); – è possibile ricercare i soggetti interessati tramite il relativo codice fiscale. Gli elenchi sono disponibili al seguente indirizzo
<b>Sito Internet Ministero Finanze</b>	<a href="http://www1.finanze.gov.it/finanze3/split_payment/public/#/archivio">http://www1.finanze.gov.it/finanze3/split_payment/public/#/archivio</a>

# **COMMENTI**

## **IL SALDO / STRALCIO DEI DEBITI**

La Finanziaria 2019 ha previsto a favore delle **persone fisiche**, aventi specifici requisiti, la possibilità di **estinguere i debiti** derivanti dall'omesso versamento di imposte / contributi **risultanti dai carichi** affidati all'Agente della riscossione **dall'1.1.2000 al 31.12.2017**, mediante la presentazione di uno **specifico modello SA-ST** recentemente reso disponibile dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione e il versamento delle somme dovute, esclusi sanzioni / interessi di mora / somme aggiuntive.

### **SOGGETTI INTERESSATI**

Il saldo / stralcio dei debiti interessa le **persone fisiche** che versano in una **grave e comprovata situazione di difficoltà economica**. Tale situazione sussiste:

- qualora **l'ISEE del nucleo familiare sia non superiore a € 20.000**;
- in ogni caso, **a prescindere dal valore dell'ISEE**, per i soggetti per i quali, alla data di presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione in esame, è stata **aperta la procedura di liquidazione dei beni** ex art. 14-ter, Legge n. 3/2012.

### **DEBITI DEFINIBILI**

La definizione in esame:

- interessa esclusivamente i **debiti derivanti dall'omesso versamento** di:
  - **imposte** risultanti dalle dichiarazioni annuali e dai controlli automatizzati, a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni;
  - **contributi previdenziali** dovuti alle **Casse professionali / Gestioni** dei lavoratori autonomi dell'**INPS** (ossia, Gestione IVS artigiani e commercianti e Gestione separata INPS), esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento;
- riguarda i **debiti diversi da quelli di importo residuo**, al 24.10.2018, **fino a € 1.000**, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti da carichi affidati all'Agente della riscossione dall'1.1.2000 al 31.12.2010, per i quali è previsto **l'annullamento automatico** al 31.12.2018.

Come evidenziato dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione sul proprio sito Internet:

- per i **debiti non rientranti** nelle predette due fattispecie è comunque **possibile**, al sussistere dei relativi requisiti, **l'adesione alla "rottamazione-ter"** (presentazione domanda di adesione entro il 30.4.2019 utilizzando il mod. DA-2018);
- qualora nelle diverse cartelle ovvero nella medesima cartella / avviso siano presenti **debiti riferiti a carichi rientranti nel saldo / stralcio e altri esclusi** dalla relativa disciplina, il soggetto può **presentare 2 distinte dichiarazioni**, una al fine del saldo e stralcio e l'altra al fine della "rottamazione-ter".

Va considerato che i debiti relativi ai carichi in esame possono essere estinti **anche se già ricompresi nelle istanze di adesione alla "rottamazione-bis" e "rottamazione-ter"**, qualora il debitore non abbia perfezionato le stesse con l'integrale e tempestivo versamento delle somme dovute. Quanto versato per tali definizioni resta definitivamente acquisito e non è ammessa la relativa restituzione; tuttavia, sarà considerato ai fini di quanto dovuto per il saldo e stralcio dei debiti.

### **MODALITÀ DI ADESIONE**

Per la definizione in esame è richiesta la **presentazione di un'apposita dichiarazione all'Agente della riscossione entro il 30.4.2019**, utilizzando lo specifico mod. SA-ST disponibile sul sito Internet [www.agenziaentrateriscossione.gov.it](http://www.agenziaentrateriscossione.gov.it).

Va evidenziato che:

- **entro il 30.4.2019** è possibile **integrare la dichiarazione presentata** anteriormente a detta data;
- per beneficiare degli effetti della definizione **la dichiarazione va presentata anche** dai soggetti che, a seguito di pagamenti parziali, hanno **già corrisposto integralmente** le somme dovute a titolo di capitale ed interessi relativamente ai carichi in esame. In tal modo si determina l'estinzione delle ulteriori somme dovute per sanzioni ed interessi moratori.

## Dati richiesti

Nel mod. SA-ST devono essere riportati, oltre ai **dati anagrafici** del soggetto interessato e alla **dichiarazione di domiciliazione** ai fini della trattazione della richiesta, le seguenti informazioni:

- volontà, tramite la barratura dell'apposita casella, di **definire tutti i carichi** ovvero **soltanto alcuni di essi**; in quest'ultimo caso va altresì riportato:
  - il **numero della cartella / avviso** (cartella di pagamento / avviso di accertamento esecutivo, avviso di addebito dell'INPS) per il quale è richiesta la definizione agevolata;
  - il **carico** (con indicazione del relativo **numero identificativo**), qualora il soggetto intenda **aderire solo per alcuni debiti** contenuti nelle specifiche cartelle oggetto di definizione;
- **attestazione della grave e comprovata situazione di difficoltà economica** barrando alternativamente la casella relativa alla:
  - **dichiarazione di presentazione della Dichiarazione sostitutiva unica (DSU)**, con la segnalazione del valore dell'ISEE (non superiore a € 20.000) del nucleo familiare.



È possibile **omettere l'indicazione del valore dell'ISEE** nel caso in cui la **DSU sia presentata a decorrere dal 16.4.2019** (considerando i tempi previsti per il rilascio della certificazione ISEE da parte dell'INPS);

- **allegazione copia conforme del decreto** di apertura della procedura di liquidazione dei beni.



La dichiarazione in esame è considerata come richiesta di "rottamazione-ter" in caso di:

- **mancata compilazione** della casella relativa all'**attestazione del valore dell'ISEE** ovvero di **riferimento ad una DSU avente la data di fine validità antecedente** alla data di presentazione della dichiarazione in esame;
- **mancata allegazione della copia conforme del decreto**, in caso di procedura di liquidazione dei beni;

- volontà, tramite la barratura dell'apposita casella, di effettuare il **pagamento delle somme dovute** in unica soluzione o ratealmente, indicando il **numero di rate** scelto (da 2 a 4);
- **non sussistenza**, tramite la barratura dell'apposita casella, della **pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi** cui si riferisce l'istanza ovvero, in presenza di giudizi pendenti, **l'assunzione dell'impegno a rinunciare** agli stessi.

## Modalità di presentazione

Il modello va presentato:

- **direttamente allo sportello** dell'Agenzia Entrate – Riscossione;
- **tramite PEC** utilizzando gli specifici indirizzi nello stesso riportati. In tal caso, va allegata copia del documento d'identità del soggetto richiedente la definizione agevolata.

Come evidenziato nelle note al modello di definizione, "*eventuali ulteriori modalità di trasmissione saranno comunicate e rese disponibili*" sul sito Internet [www.agenziaentrateriscossione.gov.it](http://www.agenziaentrateriscossione.gov.it).



La **presentazione può essere delegata**, compilando il prospetto "*Delega alla presentazione*" contenuto nel modello e allegando copia del documento d'identità del delegante / delegato.

## Comunicazioni dell'Agente della riscossione

**Entro il 31.10.2019 l'Agente comunica** al soggetto interessato:

- l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione;
- l'importo delle singole rate, nonché il giorno ed il mese di scadenza di ciascuna rata.

Entro la predetta data l'Agente comunica **l'impossibilità di estinguere il debito** qualora:

- **non sussistano i requisiti** previsti;

ovvero

- la **definizione abbia ad oggetto debiti diversi da quelli ammessi**.

In tal caso, **se i debiti rientrano tra quelli definibili tramite la "rottamazione-ter"**, l'Agente **avvisa il debitore dell'automatica inclusione** degli stessi in tale definizione, indicando le somme dovute,

ripartite in 17 rate, e la relativa scadenza.

• Prima rata pari al 30%	• Entro il 30.11.2019
• Rate successive di pari importo (restante 70%)	• A decorrere dal 2020: • entro il 31.7 e 30.11 di ogni anno

Dall'1.12.2019 sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo.

### VERSAMENTO DI QUANTO DOVUTO

Ai fini dell'estinzione dei suddetti debiti il soggetto interessato **deve versare**:

- **quanto dovuto a titolo di capitale ed interessi** di ritardata iscrizione a ruolo, con esclusione delle sanzioni, degli interessi di mora e delle sanzioni e somme aggiuntive ex art. 27, D.Lgs. n. 46/99 previste sui contributi previdenziali, nelle seguenti misure:

• Valore ISEE	• Importo dovuto per la definizione
• Non superiore a € 8.500	• <b>16%</b> della somma dovuta a titolo di capitale e interessi
• Superiore a € 8.500 e non superiore a € 12.500	• <b>20%</b> della somma dovuta a titolo di capitale e interessi
• Superiore a € 12.500	• <b>35%</b> della somma dovuta a titolo di capitale e interessi



Per i soggetti per i quali è stata aperta la **procedura di liquidazione dei beni** va effettuato il **versamento del 10% di quanto dovuto** a titolo di capitali ed interessi di ritardata iscrizione a ruolo;

- quanto maturato a favore dell'Agente della riscossione a titolo di **aggio e di rimborso delle spese** per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

Il versamento può essere effettuato **in unica soluzione entro il 30.11.2019** ovvero **in forma rateale**. In quest'ultimo caso:

- il **pagamento delle rate**, sulle quali sono dovuti, a decorrere dall'1.12.2019, gli interessi nella misura del 2% annuo, va così effettuato.

• Rata	• Ammontare	• Termine versamento
• Prima	• pari al 35%	• Entro il 30.11.2019
• Seconda	• pari al 20%	• Entro il 31.3.2020
• Terza	• pari al 15%	• Entro il 31.7.2020
• Quarta	• pari al 15%	• Entro il 31.3.2021
• Quinta	• pari al 15%	• Entro il 31.7.2021

- **non è applicabile la dilazione** ex art. 19, DPR n. 602/73.

Merita inoltre evidenziare che:

- il pagamento può essere effettuato:
  - mediante **domiciliazione sul c/c** indicato dal debitore nella domanda di definizione;
  - mediante i **bollettini precompilati** allegati alla comunicazione dell'Agente della riscossione;
  - presso gli **sportelli dell'Agente della riscossione**. In tal caso le **somme possono essere compensate con i crediti** non prescritti, certi, liquidi ed esigibili maturati **nei confronti della Pubblica amministrazione**;
- il **mancato / tardivo / insufficiente** versamento delle somme dovute (unica soluzione / una delle rate) **non consente il perfezionamento della definizione** con conseguente ripresa dei termini di prescrizione / decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione.

Il **ritardo nel pagamento delle rate non superiore a 5 giorni non determina l'inefficacia** delle definizioni e non comporta l'applicazione di interessi;

- se le somme necessarie per la definizione agevolata sono oggetto di procedura concorsuale nonché di procedure di composizione negoziata della crisi d'impresa è applicabile la disciplina dei **crediti prededucibili**.

### **EFFETTI DELLA DEFINIZIONE**

---

A seguito della presentazione della domanda di definizione, relativamente ai carichi che ne costituiscono oggetto:

- sono **sospesi i termini di prescrizione / decadenza**, nonché, fino alla scadenza della prima / unica rata della definizione, gli obblighi di pagamento connessi a precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
- l'Agente della riscossione **non può avviare nuove azioni esecutive**, iscrivere nuovi fermi amministrativi / ipoteche, proseguire le azioni di recupero coattivo precedentemente avviate, sempreché non abbia avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
- il debitore **non è considerato inadempiente** ai sensi degli artt. 28-ter e 48-bis, DPR n. 602/73 ai fini dell'erogazione dei rimborsi d'imposta / pagamenti di crediti vantati nei confronti della P.A.;
- **ai fini del rilascio del DURC**, va dichiarata l'intenzione di aderire alla definizione in esame.

### **ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE**

---

Nel caso in cui si manifestino **fondati dubbi sulla veridicità dei dati dichiarati** ai fini della sussistenza della grave e comprovata situazione di difficoltà economica, l'Agente della riscossione procede al relativo controllo.